

lo scopo nostro sia quello di migliorare la condizione dei maestri.

Quindi io vorrei che, per evitare ogni inconveniente, fosse espresso nell'articolo 2° che non fosse, per questa legge, turbato l'ordine stabilito in molti e moltissimi comuni.

La seconda raccomandazione che io farò è in esclusivo favore dei maestri.

Quando si parla di aumento sessennale, s'intende che si prenderà norma, nell'applicazione, dalla legge che regola l'accrescimento sessennale degli stipendi degli impiegati governativi, e si escluderà l'aumento sessennale quante volte sia intervenuto un aumento di stipendio.

Perchè, o signori, potrebbe avvenire che un comune, a sfuggire l'obbligo di questa legge per un aumento sessennale, accrescesse lo stipendio, proprio all'ultimo momento, di una somma qualunque, inferiore all'aumento sessennale.

Ad evitar questo sconcio io credo che nell'articolo debba esser detto che il sessennio sia sempre dovuto, ogni qual volta anche l'aumento dello stipendio sia concesso entro il sessennio, se non superasse, o, quanto meno, non eguagliasse l'aumento sessennale. Che se questo non si volesse, bisognerebbe esprimere un altro concetto; cioè, che fosse in arbitrio del maestro rifiutare l'aumento dello stipendio, per attendere piuttosto l'aumento sessennale.

Queste sono le due raccomandazioni che sottopongo all'apprezzamento della Commissione, e credo che siano abbastanza ragionevoli perchè essa ed il ministro vogliano rendersene conto, ed accettarle (*Bene!*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Giolitti.

Giolitti (*Della Commissione*). In questa materia degli aumenti sessennali si sono presentati tanti casi speciali e minuti, che prego la Camera di avere un momento di pazienza per vedere se si può rischiarare questa complicata questione.

L'onorevole Salaris fece due proposte. Comincio a parlare ora della prima perchè è già stata esaudita con la proposta fatta dalla Commissione.

L'onorevole Salaris aveva privatamente manifestato alla Commissione il dubbio che quando il comune già provvede al sessennio per i suoi speciali regolamenti, la presente legge venga ancora ad imporgli l'onere immediato di altro sessennio.

La Commissione riconobbe conveniente togliere tale dubbio, e l'emendamento letto dall'onorevole presidente della Camera tende precisamente a tale scopo; secondo quest'emendamento, dopo aver

detto: "I maestri che da dodici e più anni insegnano nell'istesso comune," si aggiungerebbe: "che non abbiano per disposizione del comune l'aumento sessennale."

Mi pare quindi che, per questa prima parte, siamo d'accordo.

La proposta dell'onorevole Arnaboldi invece cambierebbe radicalmente la legge qual'è proposta, perchè verrebbe a dare immediatamente, oltre all'aumento dello stipendio portato da questa tabella, l'aumento di un decimo a tutti i maestri: ora io non so se il ministro troverà i mezzi per dare questo ulteriore aumento del decimo. La Commissione, se il ministro trova questi mezzi, non ha niente da dire; ma siccome tale proposta cambierebbe sostanzialmente la portata finanziaria del disegno di legge, non vorrei per volere troppo si finisse per compromettere l'esito della legge, e così non ottener nulla.

Come Commissione, noi non possiamo quindi dichiarare di acconsentirvi.

Restano le altre questioni sollevate, l'una dall'onorevole Caperle, e l'altra dall'onorevole Salaris, cioè quando e in quali casi sia dovuto l'aumento ai maestri che abbiano o per prima nomina o per promozione stipendio superiore a quello della tabella.

Ora bisogna partire dal concetto fondamentale della legge che stiamo discutendo. Questa legge stabilisce una tabella, e dice che ogni maestro deve avere uno stipendio minimo il giorno in cui è nominato. Poi nell'articolo susseguente aggiunge che tutti questi stipendi ogni sei anni debbono essere accresciuti d'un decimo.

Qui, ripeto ancora, non c'è dubbio; chi aveva 700 lire, dopo 6 anni ne avrà 770; dopo 12 anni 840; dopo 18 anni 910; e via dicendo.

L'articolo mi pare che esprima molto chiaramente questo concetto, poichè dice:

"Gli stipendi fissati nell'annessa tabella si accresceranno di un decimo ad ogni sessennio di effettivo servizio nel medesimo comune."

Ma l'onorevole Caperle osserva: potrebbe darsi il caso che un comune avesse assegnato con la prima nomina uno stipendio superiore a quello portato dalla tabella; invece di assegnare 700 lire, ne avesse, ad esempio, assegnate 750. La conseguenza unica, come ho detto, e come ha ripetuto l'onorevole ministro, sarà questa: che finiti, cioè, i 6 anni di servizio, il maestro, che ha diritto per legge di avere 770 lire, dovrà ricevere dal comune le altre 20; e, passati altri 6 anni, dovrà avere le altre